



**Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo**  
Via M.Carucci, 71 - 00143 Roma  
Tel.06.50246033-Fax 0650244100

Roma 17 settembre 2008

Prot. 20646

Artigianato

- Alle Associazioni di Categoria
- Alle Associazioni Spedizionieri Doganali
- All'Unione italiana delle Camere di  
Commercio Industria Agricoltura e

Piazza Sallustio, 21  
ROMA (Fax 06/78052346)

- Alla Camera di Commercio Internazionale  
Via XX Settembre, 5  
ROMA (Fax 06/4882677)

**Agli Operatori**

**OGGETTO :** Reg. ( CE ) 159 del 21 febbraio 2008 recante modifica del Reg. (CE) 800/1999 e 2090/2002. Integrazione circolare 6864 del 1 aprile 2008

Vari Stati Membri hanno chiesto ai Servizi della Commissione chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 8bis del Reg. CE 800/99, nel caso in cui venga utilizzato l'esemplare di controllo **T5bis** o le distinte di carico **T5** di cui agli allegati 64 e 65 del Reg. CE 2454/93.

Come è noto l'art. 8 bis del Regolamento CE 800/99, ha posto a carico degli operatori l'onere di indicare, nella casella 44 del DAU e nella casella 106 dell'eventuale esemplare di controllo **T5**, **l'aliquota di restituzione spettante.**

La richiesta di chiarimenti da parte dei vari Stati Membri trova fondamento, tra l'altro, nella circostanza che l'esemplare di controllo **T5bis** non contiene la casella 106.

I Servizi della Commissione con documento **AGRI D3/AD-fv D(2008)13900** hanno analizzato la problematica in questione ed hanno individuato le soluzioni che di seguito si illustrano e che vanno ad integrare il punto 3 della circolare 6864 del 1 aprile 2008 (disponibile sul sito Internet del SAISA ).

***“”” Nel caso di utilizzo dell’esemplare di controllo T5 bis, l’aliquota di restituzione può essere indicata al riquadro 31 dello stesso documento. Nel caso di utilizzo delle distinte di carico T5 l’aliquota può essere indicata nella seconda colonna delle stesse distinte “””.***

I Servizi della Commissione, pertanto ritengono, che l’aliquota di restituzione possa essere indicata , in casi particolari , in riquadri diversi da quello menzionato dal reg. CE 159/08 , purchè sia rispettato il dettato dell’ art. 8 bis del Reg. CE 800/99 come di seguito specificato.

Nelle fattispecie sopra esaminate, infatti, o in presenza di altre fattispecie che potrebbero insorgere ( es, la casella 106 del T5 non è sufficiente a contenere, tutte le aliquote di restituzione ) **l’aliquota di restituzione può essere indicata in altri campi a condizione che nella predetta casella 106 del T5 vengano, comunque, indicati i riferimenti relativi al posizionamento delle aliquote di restituzione nei relativi documenti.**

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo*

*stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*